

**AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI
SETTORE TRIBUTI**

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 245 del 29/07/2021

OGGETTO: *Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini TARI 2021 a valere sul Fondo Perequativo Regionale degli enti locali ed a valere sul Fondo Statale di cui all'art.6, del D. L. n.73/2021.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono riportati:

1.- modificare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 254 del 26/09/2014 e ss.mm.ii., attraverso l'inserimento del seguente articolo:

Art. 25 "Misure straordinarie valevoli per il solo 2021 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020 e del Fondo Statale di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021":

Comma 1

Per il solo anno 2021, alle seguenti categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle indicate nell'articolo 9 del presente regolamento, a cui è stata imposta la sospensione della propria attività o che hanno subito restrizioni, a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, è riconosciuto un credito, proporzionale all'importo dovuto sia nella quota fissa che nella quota variabile della tassa, come riportato nel prospetto rimesso in allegato, per farne parte integrante e sostanziale, (**Allegato "2"**) indicante nelle colonne (A e B) e nelle colonne (C e D) il credito spettante a titolo di TARI e di TEFA rispettivamente a valere sul Fondo Statale e sul Fondo Regionale di cui al presente articolo:

Classe	Categorie di attività ai fini Tari valide dal 01/01/2020
1	Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto
2	Cinematografo, teatro
4	Campeggi e impianti sportivi
5	Stabilimento balneare
6	Esposizione, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
11	Uffici, agenzia,
12	Banca ed istituto di credito, studi professionali
13	Negozi di abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub
23	Mensa, amburgheria
24	Bar; caffè, pasticceria*
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteca, night club

Comma 2

Il credito di cui al precedente comma, è riconosciuto d'Ufficio alle suddette utenze e sarà compensato con la tassa dovuta per l'anno 2021 o successivi

Comma 3

Le misure agevolative di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

L'applicazione, congiunta o disgiunta, di dette misure, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste:

- a) dallo specifico “Fondo Perequativo degli Enti Locali”, ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente condizione sospensiva: notifica al Comune di Palermo e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2021;
- b) dallo specifico “Fondo Statale”, ex art. 6 D.L. n. 73/2021.

Il mancato verificarsi di una o di entrambe le condizioni renderà inapplicabile, parzialmente o totalmente, il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

2.- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, al fine di consentire di sottoporre al Consiglio comunale le integrazioni ivi previste al vigente Regolamento della tassa sui rifiuti - Tari, nei termini stabiliti dalla normativa vigente.